

FIMMG NAZIONALE

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SANITA' DEL 13 FEBBRAIO 2000

Prot. N° 1200/SRC/QUE/227

Oggetto: Corresponsione compenso aggiuntivo ex DPR n. 484/96, artt. 45 e 58.

Le disposizioni di cui agli articoli 45 e 58 del DPR n. 484/96, relativo all'ACN che regola i rapporti tra i medici di medicina generale e il SSN, nella parte in cui disciplinano l'istituto contrattuale denominato "compenso aggiuntivo", hanno formato oggetto di molteplici quesiti da parte di animazioni locali.

Lo scrivente ritiene opportuno, pertanto, svolgere le seguenti considerazioni in materia, in relazione alla quale si è espresso anche l'Ufficio Legislativo di questo Ministero.

La lettera F) dell'articolo 41 del DPR n. 314/90 (che regolamentava i rapporti tra i medici di medicina generale e il SSN), intitolata "Compenso per variazione dell'indice del costo della vita", non è stata più introdotta nel vigente ACN recepito con il DPR n. 484/96, ostando a ciò l'articolo 8, comma 1, lettera h), del DLvo n. 502/1992, come modificato e integrato dal DLvo n. 517/1993, che stabilisce il seguente principio: "prevedere la cessazione degli istituti normativi previsti dalla vigente convenzione, riconducibili direttamente o indirettamente al rapporto di lavoro dipendente."

Nell'accordo attuale, che ha strutturato la retribuzione in modo diverso dal precedente, il compenso aggiuntivo di cui agli articoli 45 e 58 del richiamato DPR n. 484/96 è, quindi, istituito completamente nuovo, non riconducibile al compenso per la variazione dell'indice del costo della vita se non per i criteri di calcolo relativi alla individuazione del "quantum" economico.

Premesso quanto sopra, si ritiene di poter confermare il parere a suo tempo espresso da questo Servizio, su richiesta dell'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia, circa la legittimità dell'erogazione, ai medici titolari di doppio incarico compatibile, del compenso aggiuntivo per ambedue gli incarichi in parola.

Corre l'obbligo di precisare al riguardo che, nella fattispecie, la corresponsione avverrà per quote relative a incarichi che, ancorché compatibili, sono sottoposti a vincolo di limitazione oraria ovvero di limitazione del massimale individuale di assistiti in carico al medico.

Tenuto conto che il principio di cui sopra riguarda anche la convenzione per i medici specialisti pediatri di libera scelta, recepita con il DPR n. 613/96, si ritiene che le considerazioni fin qui svolte possano valere anche per tale categoria di professionisti.

FIMMG NAZIONALE